

Art.1

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) per legge, la legge 31 luglio 1997, n. 249;
 - b) per Autorità, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
 - c) per Consiglio, il Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
 - d) per Commissioni, la Commissione per le infrastrutture e le reti e la Commissione per i servizi e i prodotti;
 - e) per unità organizzative, le unità organizzative di primo e di secondo livello definite dal regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità, approvato con delibera n. 17/98 del 16 giugno 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 169 del 22 luglio 1998, e le successive modifiche ed integrazioni, approvate con delibera n. 61/01 del 25 gennaio 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 69 del 23 marzo 2001;
 - f) per bollettino, il bollettino di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 14 novembre 1995, n. 481.

Art.2

1. Chiunque abbia un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti può esercitare il diritto di accesso ai documenti formati o stabilmente detenuti dall'Autorità mediante richiesta scritta e motivata, sulla quale il responsabile del procedimento provvede entro trenta giorni, informandone il Consiglio. Nella richiesta sono indicati specificamente i documenti per i quali è richiesto l'accesso.
2. Responsabile del procedimento di accesso è il dirigente o, su iniziativa di questi, altro funzionario appartenente all'unità organizzativa competente a formare l'atto o a detenerlo stabilmente.
3. Il diritto di accesso ai documenti contenenti informazioni riservate di carattere personale, commerciale, industriale e finanziario, relative a persone ed imprese è esercitato esclusivamente tramite la visione di tali documenti, nei soli limiti in cui ciò sia necessario per curare o difendere gli interessi giuridici del soggetto istante. Le unità

organizzative adottano tutti i necessari accorgimenti per salvaguardare l'interesse delle persone e delle imprese a che le informazioni riservate non siano divulgate.

4. I documenti che contengono segreti commerciali sono sottratti all'accesso.

5. Il differimento dell'accesso ai documenti può essere disposto, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, quando vi sia una oggettiva necessità di salvaguardia delle esigenze di riservatezza dell'Autorità in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa. L'atto che dispone il differimento ne indica la durata.

6. Per ciascun procedimento, a cura dell'ufficio competente, è predisposto un apposito indice analitico dei documenti, con l'indicazione di quelli classificati come riservati o secretati e del relativo contenuto.

Art.3

1. I soggetti che intendono sottrarre all'accesso le informazioni fornite presentano all'unità organizzativa competente un'apposita richiesta, con l'indicazione dei documenti o delle parti di documenti e degli specifici motivi di riservatezza o di segretezza che giustificano la richiesta stessa.

2. L'ufficio comunica agli interessati, con provvedimento motivato, l'eventuale accertamento, positivo o negativo, in ordine alla sussistenza dei motivi di riservatezza o di segretezza addotti a giustificazione delle richieste di cui al comma 1.

3. Il mancato accertamento non preclude ai terzi l'esercizio del proprio diritto di accesso. In caso di istanza di accesso a documenti per i quali non è stata presentata la richiesta di cui al comma 1, o in caso di accertamento negativo in ordine alla sussistenza dei motivi di riservatezza o di segretezza di cui al comma 2, l'ufficio comunica l'avvio del procedimento di accesso al soggetto interessato, il quale, entro i successivi cinque giorni, può presentare le proprie deduzioni in merito alla predetta istanza.

Art.4

1. Sono sottratti all'accesso, oltre ai documenti di cui all'art.2, comma 4:

- a) le note, le proposte ed ogni altra elaborazione delle unità organizzative con funzione di studio e di preparazione del contenuto di atti;
- b) gli atti e i documenti formati o acquisiti nel corso di indagini conoscitive;
- c) gli atti e i documenti concernenti l'attività di segnalazione al Governo, ai sensi dell'art.1, comma 6, lettera c), n.1), della legge;

d) i pareri legali relativi a controversie in atto o in potenza e la inerente corrispondenza, salvo che gli stessi costituiscano presupposto logico giuridico di provvedimenti assunti dall'Autorità e siano in questi ultimi richiamati;

e) gli atti preordinati alla difesa in giudizio dell'Autorità;

f) i verbali delle riunioni del Consiglio e delle Commissioni nei casi in cui riguardino l'adozione di atti sottratti all'accesso e nelle parti in cui riportino opinioni singolarmente espresse da partecipanti alle riunioni;

g) gli atti dei privati occasionalmente detenuti in quanto non scorporabili da documenti direttamente utilizzati e, comunque, gli atti che non abbiano avuto specifico rilievo nelle determinazioni amministrative.

2. I documenti formati dall'Autorità o detenuti stabilmente dalla stessa sono sottratti all'accesso, ai sensi dell'art. 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990, in tutti gli altri casi di segreto o di divieto di divulgazione comunque previsti dall'ordinamento.

3. Sono sottratti all'accesso, in tutto o in parte, i documenti inerenti a rapporti tra l'Autorità e le istituzioni dell'Unione europea, nonché tra l'Autorità e gli organi di altri Stati o di altre organizzazioni internazionali, dei quali non sia stata autorizzata la divulgazione.

4. L'accessibilità di atti e documenti acquisiti o formati nella fase preistruttoria è comunque differita fino all'emanazione di una decisione di avvio dell'istruttoria o di archiviazione.

5. Il Consiglio determina, con delibera da pubblicarsi nel bollettino, le modalità organizzative di accesso alla sede dell'Autorità e i costi di riproduzione della documentazione.

6. Ai sensi dell'art. 24, comma 2, lettera d), della legge n. 241 del 1990 e dell'art. 8, comma 5, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 352 del 1992, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza dei terzi, persone fisiche e giuridiche, gruppi ed associazioni, fatta salva per gli interessati la garanzia della visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere loro interessi giuridici, sono, inoltre, sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti:

a) rapporti informativi e ogni altro documento concernente la valutazione del personale dipendente contenente notizie riservate;

b) elaborati relativi alle prove di concorso e selettive per l'assunzione del personale dipendente, fino all'esaurimento del relativo procedimento;

c) documentazione relativa agli avanzamenti del personale dipendente, fino all'esaurimento del relativo procedimento;

d) documentazione relativa ad accertamenti medici ed alla salute delle persone;

e) documentazione caratteristica, matricolare o concernente situazioni private del personale dipendente;

f) documentazione attinente a procedimenti penali coperta dal segreto istruttorio, a procedimenti disciplinari, fino all'esaurimento del relativo iter, nonché monitori e cautelari, e la documentazione concernente l'istruzione di ricorsi presentati dal personale dipendente;

g) documentazione relativa al trattamento economico individuale del personale in servizio e in quiescenza, qualora dalla stessa possano desumersi informazioni di carattere riservato;

h) documentazione relativa alla situazione familiare, finanziaria, economica e patrimoniale di persone, ivi compresi i dipendenti, comunque utilizzata ai fini dell'attività amministrativa.

7. In caso di dubbio fra possibili interpretazioni delle disposizioni che precedono o sulla loro corretta applicazione, e per quanto non direttamente disciplinato dal presente regolamento, le unità organizzative uniformano la propria azione ai principi di trasparenza, partecipazione e pari opportunità di tutela.